



## **PROVVEDIMENTI APPROVATI**

Nuovo Regolamento per la Gestione del Casellario Informativo

## **CIRCOLARI, PARERI, RISOLUZIONI**

Tutela dei whistleblowers nel settore privato

## **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

Il profitto dell'autoriciclaggio

L'opzione put a prezzo fisso tra i soci è legittima

È esclusa dal voto del concordato fallimentare la società proponente e le sue collegate o controllate

Condanna della società anche nel caso di vantaggio di gruppo

Il collegio sindacale deve vigilare anche sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società

---

## Nuovo Regolamento per la Gestione del Casellario Informatico

Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 6 giugno

Il 28 giugno 2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 6 giugno scorso, contenente il "Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (Codice dei Contratti Pubblici). In particolare, all'interno del Casellario Informatico sono raccolti tutti i dati e le informazioni degli operatori economici con le relative iscrizioni. Il Regolamento, conseguentemente, disciplina il flusso di informazioni che gli operatori economici sono tenuti a comunicare alla Autorità, il procedimento di annotazione delle notizie e delle informazioni nel Casellario informatico, il procedimento per l'aggiornamento delle informazioni anche per gli eventuali contenziosi in essere, la durata della permanenza delle annotazioni nel casellario e le modalità per l'eventuale cancellazione delle stesse annotazioni.

[torna su](#)

---

## Tutela dei whistleblowers nel settore privato

Circolare Assonime del 5 luglio 2018 n. 16

Con la Circolare in commento, Assonime illustra le principali novità normative ed i conseguenti dubbi interpretativi sorti con la Legge 30 novembre 2017, n. 179, tramite la quale viene prevista una tutela per gli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (c.d. *Whistleblowing*). In particolare, con riferimento al settore privato, la Circolare in parola evidenzia come l'attuale disciplina rischia di introdurre una disparità di trattamento tra le diverse tipologie di segnalanti. Infatti, in base alla L. 179/2017, la tutela per i *whistleblowers* è prevista esclusivamente per le società che adottano un modello organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001. Tuttavia, dal momento che il D.lgs. 231/2001 trova applicazione su base volontaria, non tutte le società adottano un modello organizzativo, con la conseguenza che anche le procedure di *whistleblowing* risultano "facoltative". Allo stesso modo, la Circolare in commento sottolinea come ai sensi della L. 179/2017 sembra che le segnalazioni debbano avere ad oggetto solo i reati presupposto del D.lgs. 231/2001 e le violazioni del modello organizzativo.

[torna su](#)

## *Il profitto dell'autoriciclaggio*

*Corte di Cassazione- Sezione Penale- Sentenza 5 luglio 2018 n. 30401*

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione è tornata sul tema della distinzione tra il prodotto, il profitto ed il prezzo del reato conseguito tramite l'autoriciclaggio rispetto a quelli conseguiti nella commissione del reato presupposto. Infatti, specifica la Suprema Corte, *"il delitto di autoriciclaggio si alimenta con il provento del delitto presupposto"* e pertanto il profitto del reato di autoriciclaggio consiste nei proventi ottenuti dall'impiego del profitto del reato presupposto. Anche per tale ragione, la Corte di Cassazione precisa che per potersi configurare il reato di autoriciclaggio non è sufficiente che l'autore tenti di occultare i proventi della condotta delittuosa, ma è necessario che vi sia un reimpiego di quanto ottenuto in ulteriori attività imprenditoriali. Conseguentemente, nel caso di specie la Corte di legittimità ha annullato un provvedimento con il quale era stato disposto il sequestro di un importo corrispondente al doppio della mancata Iva versata, in quanto i giudici di merito avevano ritenuto di dover confiscare il medesimo importo una prima volta come profitto del reato presupposto ed una seconda come profitto del reato di autoriciclaggio. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha annullato tale provvedimento di sequestro in quanto ha diversamente ritenuto che fosse stato confuso il profitto del reato presupposto con quello dell'autoriciclaggio e poiché non erano state individuate le condotte materiali di reimpiego dei proventi illeciti.

[torna su](#)

.

## *L'opzione put a prezzo fisso tra i soci è legittima*

*Corte di Cassazione- Sezione Civile- Ordinanza 4 luglio 2018 n. 17498*

Con l'ordinanza in commento la Corte di Cassazione ha ritenuto lecita l'opzione *put* contenuta in un patto parasociale con cui veniva disciplinato il diritto di un socio di vendere la propria partecipazione sociale ad un altro socio ad un prezzo predeterminato, pari alla somma versata a titolo di conferimento per la costituzione del capitale sociale. Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha ritenuto che la previsione di un prezzo prestabilito per la vendita della propria partecipazione sociale non costituisse violazione del divieto di patto leonino, di cui all'art. 2265 cod. civ., poiché la clausola era contenuta in un patto parasociale tra soci e non all'interno dello statuto, senza alcun effetto diretto sulla società. La Corte di Cassazione ha, al contrario, sottolineato la meritevolezza di questo tipo di soluzioni negoziali volte all'afflusso di risorse finanziarie nella società che consentono al finanziatore l'entrata nella compagine sociale con la previsione di un'uscita dalla stessa senza la necessità della liquidazione dell'ente.

[torna su](#)

## *E' esclusa dal voto del concordato fallimentare la società proponente e le sue collegate o controllate*

*Corte di Cassazione- Sezione Unite- Sentenza 28 giugno 2018 n. 17186*

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto che nell'ambito di una procedura di approvazione di concordato fallimentare i creditori che hanno proposto il concordato non possono esercitare il diritto di voto per l'approvazione della loro stessa proposta, salvo che venga neutralizzato il loro conflitto di interesse collocandoli in un'apposita classe di creditori. Infatti, ad avviso delle Sezioni Unite, il creditore proponente diviene controparte degli altri creditori ed è quindi necessario che venga neutralizzato il suo conflitto di interesse in ragione del principio di autonomia privata e degli effetti dell'eventuale approvazione di atti collettivi. Sul punto, la Suprema Corte ha quindi affermato la necessità di un'interpretazione estensiva dell'art. 127, co. 5 e 6, della legge fallimentare, il quale, pur non prevedendo espressamente tale ipotesi, fornisce un elenco non tassativo di casi in cui è necessaria l'esclusione del voto per conflitto di interesse. La suddetta esclusione dal voto è dunque necessaria per salvaguardare gli aspetti di autonomia privata che caratterizzano il concordato e che trovano manifestazione essenziale nella fase della sua approvazione rimessa ai creditori. In ragione della centralità del principio appena chiarito, la Corte di

legittimità ha affermato, altresì, che anche le società correlate e connesse al creditore proponente devono essere escluse dal voto sulla proposta di concordato per il condizionamento che potrebbero subire dal proponente medesimo in ragione del loro rapporto con quest'ultimo. La Corte in realtà estende, alle società correlate e connesse al creditore proponente il principio già richiamato, ex art. 127, co.5, della legge fallimentare, che esclude dal voto per il concordato i congiunti del fallito ed i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti entro un anno dal fallimento.

[torna su](#)

### *Condanna della società anche nel caso di vantaggio di gruppo*

*Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 21 giugno 2018 n. 28725*

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha condannato una società per la realizzazione e gestione di una discarica abusiva, nonostante l'attività illecita sia stata materialmente posta in essere da una società terza. Infatti, nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto ugualmente sussistenti i presupposti necessari per la condanna, ovvero l'interesse ed il vantaggio dell'azienda, in quanto le due società coinvolte facevano parte del medesimo gruppo societario (appartenente al medesimo nucleo familiare). In particolare, in tal caso, la Suprema Corte ha affermato che il vantaggio, corrispondente ad un risparmio di spesa, non era stato conseguito da un soggetto terzo del tutto estraneo alla società a cui apparteneva il terreno su cui è sorta la discarica abusiva, ma bensì da una società del medesimo gruppo. Per tale motivo, si è ritenuto che il reato commesso avesse determinato un beneficio per il gruppo nel suo complesso, con la conseguente condanna della società mera proprietaria del terreno su cui sorgeva la discarica abusiva; la colpa di organizzazione di quest'ultima deriva, tra l'altro, dall'omessa vigilanza sulla presenza di rifiuti pericolosi sul proprio sito e dall'accettazione della presenza dei veicoli destinati all'illecito smaltimento.

[torna su](#)

### *Il collegio sindacale deve vigilare anche sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società*

*Corte di Cassazione- Sezione Civile – Sentenza 16 giugno 2018 n. 19927*

Con la sentenza in oggetto la Prima sezione Civile della Corte di Cassazione ha riconosciuto la responsabilità dei membri del collegio sindacale, di una società di investimenti, per non aver esercitato il potere/dovere di controllo sulle procedure aziendali interne poste quali garanzie di una corretta gestione societaria. In particolare, ad avviso della Suprema Corte, i membri del collegio sindacale, oltre che fungere da organismo di controllo sull'operato degli amministratori per evitare eventuali abusi, devono valutare la conformità delle procedure volte al controllo interno della società rispetto ai parametri dettati dalla Consob a garanzia degli investitori (si trattava, infatti, nel caso di specie, di una società quotata). Inoltre, in merito al titolo della responsabilità, la Corte ha affermato che ogni membro del collegio sindacale risponde a titolo di concorso omissivo "*quoad functione*" in quanto si pretende che i sindaci esercitino tempestivamente i poteri prescritti dalla legge anche procedendo con segnalazioni alla Consob, qualora si rendano necessarie. Infine, riguardo all'elemento soggettivo, i giudici di legittimità hanno affermato che le ipotesi di responsabilità per omessa vigilanza sono integrate dalla mera condotta del soggetto onerato, per cui una volta provato il verificarsi della condotta illecita grava sul presunto trasgressore dimostrare l'assenza di colpevolezza nella sua condotta.

[torna su](#)

#### Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

**avv. Marco Moretti**

**avv. Maurizio Monterisi**

**avv. Ilaria Musto**

---

#### LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

#### DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

#### Milano

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

#### Roma

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 8077 527  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

#### Padova

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

#### Verona

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)